RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 1

Liberta' e indipendenza dell'avvocato La professione di avvocato e' libera e indipendente. L'avvocato partecipa alla realizzazione del giusto processo e alla difesa dei diritti e delle liberta' e concorre a garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunita' tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonche' nel rispetto della funzione sociale della professione.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it